



CONFINDUSTRIA

Comunicazione
Annuale
MUD 2019
*con riferimento ai
dati del 2018*

GUIDA ALLA
COMPILAZIONE

aprile 2019

Sommario

Premessa.....	1
1. Le comunicazioni del MUD 2019	1
2. MUD rifiuti	1
2.1. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD	1
2.2. Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD	2
2.3. Comunicazione Rifiuti	3
2.3.1. Comunicazione Rifiuti Semplificata (solo per i produttori iniziali di rifiuti).....	4
2.3.2. Comunicazione Rifiuti (ordinaria).....	6
SEZIONE ANAGRAFICA	7
Scheda Anagrafica (SA1).....	7
Scheda SA-AUT	8
SEZIONE RIFIUTI	9
Scheda RIF	9
Modulo RT – Rifiuti ricevuti da terzi.....	10
Modulo TE – Rifiuti trasportati da terzi.....	12
Modulo DR – Rifiuti speciali conferiti a terzi.....	12
Modulo MG – Operazioni di gestione rifiuti svolte nell'unità locale	13
SEZIONE INTERMEDIARI.....	15
Scheda INT – Totale rifiuti commercializzati e intermediati senza detenzione	15
Modulo UO – Elenco unità locali di origine del rifiuto	16
Modulo UD – Elenco unità locali di destinazione del rifiuto	16
3. Comunicazione Veicoli Fuori Uso.....	16
4. Comunicazione Imballaggi.....	19
SEZIONE CONSORZI	19
SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.....	20
5. Comunicazione RAEE	21
6. Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione.....	23
7. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)	24
8. Compilazione ed invio delle comunicazioni.....	25
MUD RIFIUTI SPECIALI – RAEE – VEICOLI FUORI USO.....	25



MUD RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....	25
MUD AEE.....	25
MUD IMBALLAGGI	25
DIRITTI DI SEGRETERIA.....	26

Premessa

Il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, è da presentarsi, con riferimento alle attività soggette svolte nel corso del 2018, **entro il 22 giugno 2019**. Lo slittamento della scadenza del 30 aprile di ogni anno è determinata dall'applicazione dell'articolo 6, comma 2-bis della legge n. 70/1994: *“Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.”*

Il 22 febbraio 2019, infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 – supplemento ordinario n. 8 – il DPCM 24 dicembre 2018 con la modulistica da utilizzare per l'anno 2019, pertanto, in applicazione della norma sopra citata, la scadenza per la presentazione della comunicazione MUD è fissata dopo 120 giorni dalla pubblicazione della nuova modulistica.

Nella presente guida sono evidenziate in grassetto le novità rispetto alla guida dello scorso anno.

1. Le comunicazioni del MUD 2019

Le comunicazioni contenute nella dichiarazione sono relative a:

- rifiuti;
- veicoli fuori uso;
- imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

2. MUD rifiuti

2.1. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD

L'obbligo di presentare la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti riguarda:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti (con riferimento all'impresa nella sua totalità e non alla singola unità locale oggetto di dichiarazione; nel calcolo vanno considerati i soli dipendenti e non gli altri addetti

con contratti diversi, ad es. i lavoratori interinali o contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato)¹ e che “sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g))”;

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
- le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis (categoria istituita ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06);
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

2.2. Soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione del MUD

Sono esonerati dall'obbligo:

- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;
- le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis (categoria istituita ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 - l'esonero riguarda solo la fase di trasporto);
- le imprese e gli enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti (con riferimento all'impresa nella sua totalità e non alla singola unità locale oggetto di dichiarazione; nel calcolo vanno considerati i soli dipendenti e non gli altri addetti con contratti diversi, ad es. i lavoratori interinali o contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato);

¹ Per completezza di informazione, si riportano qui di seguito le indicazioni per il calcolo dei dipendenti, contenute nel D.P.C.M 24 dicembre 2018: “Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore”.

- i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti al servizio pubblico di raccolta previa apposita convenzione, nel qual caso, per le quantità conferite e, ovviamente, solo per queste, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio;
- Le imprese agricole di cui all'art. 2135 del c.c., nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01², 96.02.02³ e 96.09.02⁴ che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati⁵.

2.3. Comunicazione Rifiuti

Dal 5 luglio 2018 si applica il Regolamento (UE) n. 997/2017, che definisce nuovi criteri per l'attribuzione della caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP14) ai rifiuti in sostituzione dei criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo dell'ADR utilizzati fino al 4 luglio 2018.

A fronte dell'applicazione delle nuove disposizioni europee potrebbero essersi verificati dei casi in cui è stato necessario procedere alla ricodifica del rifiuto secondo i nuovi criteri a partire dal 5 luglio scorso.

Sulla base di quanto già verificatosi in occasione della prima applicazione del Regolamento 1357/2014 e delle relative indicazioni fornite dall'ISPRA ad aprile 2016, si riportano di seguito le possibili casistiche, con riferimento alle eventuali conseguenze sulla dichiarazione MUD rifiuti, qualora il cambio di classificazione abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione.

Fino al 4 luglio 2018		Dal 5 luglio 2018		Compilazione MUD 2019 (dati 2018)
Rifiuto (applicazione ADR)	ecotossico dei criteri	Rifiuto ecotossico (ma il CER attribuito rimane invariato)	non più	1 scheda RIF
Rifiuto (applicazione ADR)	ecotossico dei criteri	Rifiuto ecotossico (e ciò comporta la modifica del CER)	non più	2 schede RIF
Rifiuto (applicazione ADR)	non ecotossico dei criteri	Rifiuto ecotossico (ma il CER precedentemente)	diventa	1 scheda RIF

² Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

³ Servizi degli istituti di bellezza

⁴ Attività di tatuaggio e piercing

⁵ Esenzione disposta dall'art. 69 comma 1 della Legge 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

	utilizzato era già "pericoloso")	
Rifiuto non ecotossico (applicazione dei criteri ADR)	Rifiuto diventa ecotossico e l'attribuzione di tale caratteristica impone l'attribuzione di un CER "pericoloso"	2 schede RIF

Nella seconda e quarta casistica (che ha comportato l'attribuzione di un nuovo CER), l'ISPRA nel 2016 indicava di compilare una scheda RIF con il "vecchio" codice, indicando la quantità prodotta, ma ponendo la quantità conferita e in giacenza uguale a 0, e una seconda scheda RIF con il nuovo codice, indicando la quantità conferita, ma ponendo a 0 la quantità prodotta.

Fatte salve le esenzioni sopra individuate nel paragrafo 2.2, per i produttori iniziali di rifiuti sono previste due opzioni per la presentazione della Comunicazione Rifiuti:

- Comunicazione Rifiuti Semplificata;
- Comunicazione Rifiuti.

Tutti gli altri soggetti obbligati alla compilazione devono utilizzare la Comunicazione Rifiuti.

2.3.1. Comunicazione Rifiuti Semplificata (solo per i produttori iniziali di rifiuti)

La Comunicazione Rifiuti Semplificata, in alternativa a quella ordinaria (Comunicazione Rifiuti), può essere effettuata solo a condizione che:

- nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti, da produttori iniziali, non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare;
- per il conferimento non siano stati utilizzati più di tre trasportatori terzi per ciascuna tipologia di rifiuto oggetto di dichiarazione;
- per ciascuna tipologia non vi siano state più di tre destinazioni **e queste destinazioni devono essere ubicate in Italia. Non è possibile effettuare la comunicazione semplificata se la destinazione del rifiuto è stata presso un impianto estero;**
- eventuali trasporti eseguiti "in proprio" dal dichiarante (con iscrizione all'Albo gestori ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis) abbiano riguardato solo rifiuti non pericolosi, per i quali la fase di trasporto "in conto proprio" non è oggetto di comunicazione;
- il dichiarante non abbia svolto, presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento.

NB Nel caso in cui il dichiarante abbia effettuato, anche una sola volta, il trasporto

dei propri rifiuti pericolosi non potrà essere utilizzata la modulistica semplificata.

Qualora il produttore decida di avvalersi della facoltà di effettuare la Comunicazione Rifiuti Semplificata, essa deve essere redatta compilando il file direttamente sul portale "mudsemplificato.ecocerved.it". Conclusa la compilazione sarà possibile scaricare sul proprio computer un file in formato PDF stampabile contenente la comunicazione compilata.

Il documento dovrà essere stampato e poi firmato con firma autografa del dichiarante.

Dopo la firma il documento dovrà nuovamente essere scansionato e trasformato in file formato PDF allegando, nell'unico file formato PDF oltre alla dichiarazione firmata anche l'attestato dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, la copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il file formato PDF dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare solo il codice fiscale dell'impresa dichiarante. Se la comunicazione è firmata digitalmente con Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key non è necessario inserire copia del documento di identità del soggetto che firma.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata riporta le seguenti dati/informazioni:

- nell'intestazione:
 - il codice fiscale del dichiarante;
 - l'anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia **2018**);
 - ove si tratti di "ripresentazione" per correggere – sostituendola – una dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita;
- nella parte anagrafica:
 - nome o ragione sociale del dichiarante;
 - sede dell'unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione;
 - numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA);
 - indirizzo e telefono dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
 - codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale (ATECO 2007);
 - numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento (incluso non solo i dipendenti, ma tutti i lavoratori con le varie tipologie di contratto)⁶;
 - mesi di attività nell'anno di riferimento;

⁶ Cfr. nota 1

- cognome e nome del Legale rappresentante o suo delegato;
- firma e data;
- nella parte relativa ai rifiuti:
 - codice del rifiuto;
 - quantità prodotta (espressa in Kg o t);
 - stato fisico del rifiuto (polverulento, fangoso, aeriforme, solido o liquido, vischioso/sciropposo, altro);
 - giacenza al 31 dicembre **2018** (espressa in Kg o t), distinguendo, sulla base delle informazioni in possesso dell'impresa, tra le quantità da avviarsi al recupero e le quantità da avviarsi a smaltimento;
 - trasportatori (max 3) e relativi codici fiscali (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidono con il destinatario del rifiuto);
 - ragione sociale dei destinatari del rifiuto (max 3) e relativi codici fiscali;
 - il luogo di destinazione, indicando indirizzo dell'U.L. dell'impianto (Provincia, Comune, Cap).

2.3.2. Comunicazione Rifiuti (ordinaria)

La Comunicazione Rifiuti ordinaria è prevista per tutti i produttori di rifiuti, per i trasportatori professionali (compresi i trasportatori di propri rifiuti pericolosi iscritti all'Albo Gestori Ambientali di cui alla categoria 2-bis) e i gestori di rifiuti e deve essere compilata esclusivamente su supporto informatico, utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dal sistema camerale ed inviato telematicamente.

È formalmente strutturata in sezioni, schede e moduli, come segue:

- SEZIONE ANAGRAFICA – contenente la scheda anagrafica (SA1) e la scheda autorizzazioni (SA-AUT), da compilarsi, quest'ultima, nel caso in cui il dichiarante sia titolare di autorizzazioni per attività di gestione di rifiuti oppure operi a seguito di iscrizione per comunicazione in procedura semplificata.
- SEZIONE RIFIUTI – costituita dalle seguenti schede:
 - RIF-Rifiuti;
 - Materiali Secondari;
 - Intermediazione;e dai seguenti moduli:
 - RT: per i rifiuti ricevuti da terzi o da altre unità locali;
 - DR: per i rifiuti conferiti a terzi o ad altre unità locali;
 - TE: per i rifiuti trasportati da terzi;
 - MG: per le operazioni di recupero e di smaltimento svolte nell'unità locale;

- RE: per le attività svolte fuori dall'unità locale;
- UO: per indicare i produttori dei rifiuti intermediati;
- UD: per indicare la destinazione dei rifiuti intermediati.

SEZIONE ANAGRAFICA

Scheda Anagrafica (SA1)

La SA1 è unica per tutte le comunicazioni, ad eccezione di quella semplificata.

In questa scheda si devono fornire informazioni generali sul soggetto che inoltra la dichiarazione MUD:

- nell'intestazione:
 - il codice fiscale del dichiarante;
 - l'anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia **2018**);
 - ove si tratti di "ripresentazione" per correggere – sostituendola – una dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita;
 - nome o ragione sociale del dichiarante;
- nella parte relativa all'unità locale cui si riferisce la dichiarazione:
 - numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA);
 - indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, cap e numero telefonico) dell'unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione;
 - indirizzo e telefono dell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
 - codice ISTAT dell'attività economica principale esercitata nell'unità locale (ATECO 2007);
 - numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento (incluso non solo i dipendenti, ma tutti i lavoratori con le varie tipologie di contratto)⁷;
 - mesi di attività nell'anno di riferimento ("12" se l'attività ha riguardato l'intero anno);
- nella parte relativa alla sede legale:
 - indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, CAP e numero telefonico) della sede legale dell'azienda;
 - cognome e nome del legale rappresentante che firma la dichiarazione o suo delegato alla firma;
 - firma del legale rappresentante o suo delegato (che sarà apposta con sistema digitale attraverso *smart card*, *Business Key* o Carta Nazionale dei

⁷ Cfr. nota 1

- servizi), che deve essere in possesso di specifica delega scritta;
- data di compilazione, che sarà apposta automaticamente dal sistema.

Scheda SA-AUT

I soggetti che devono compilare questa scheda sono:

- per la parte “Autorizzazioni”, tutti i soggetti in possesso di un’autorizzazione alla gestione dei rifiuti:
 - impianti, anche mobili, di recupero e smaltimento autorizzati ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006 o ai sensi dell’art. 29 – ter del d.lgs. 152/2006
 - impianti che operano a seguito di iscrizione per comunicazione in procedura semplificata, anche se autorizzati con Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013,

indicando gli estremi dell’autorizzazione, la data di rilascio, o di iscrizione nel caso di procedura semplificata, e quella di scadenza, l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione, il tipo di autorizzazione (se autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale, autorizzazione ex art. 208, ecc), le operazioni R (da R1 a R13) di recupero autorizzazione, le operazioni D di smaltimento (da D1 a D15) autorizzate, se si tratta di gestione di veicoli fuori uso o di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ;

- per il riquadro “Quantità autorizzata complessiva o la potenzialità nel caso di comunicazione con Procedura semplificata”:
 - gli impianti autorizzati, ai sensi del titolo III-*bis* della parte IV del D.Lgs. 152/06, devono indicare se incenerimento o co-incenerimento e la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata espressa in tonnellate/anno, suddivisa tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - per tutti gli altri impianti va indicata la capacità complessiva annua suddivisa per rifiuti pericolosi e non pericolosi;

viene specificato che qualora non sia possibile disporre del dato richiesto, questo potrà essere stimato tenendo conto dell’elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell’impianto come indicato nell’autorizzazione.

- per il riquadro “Capacità residua della discarica al 31/12 in tonnellate”, i gestori di impianti di discarica, che devono indicare, per ogni categoria, la capacità residua complessiva della discarica in tonnellate relativa al 31/12 dell’anno precedente a quello della Dichiarazione. Nel caso in cui nella stessa U.L. siano presenti più impianti, il dichiarante dovrà barrare la casella corrispondente alla categoria e indicare la capacità residua per ciascun impianto suddivisa tra pericolosi, non pericolosi e inerti
- nel riquadro “Certificazioni”, in caso di implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale, indicare gli estremi delle certificazioni ISO 14001 (data di rilascio) o EMAS (data di rilascio e numero di registrazione).

SEZIONE RIFIUTI

Scheda RIF

I soggetti che devono compilare questa scheda sono:

- produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti;
- gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti (anche urbani);
- trasportatori di rifiuti (anche urbani).

La Scheda identifica il rifiuto sia attraverso il codice CER che per stato fisico: pertanto si dovranno compilare più schede RIF in caso di medesimo codice CER, ma con stato fisico diverso.

I dati richiesti sono i seguenti:

- nella parte “Origine del rifiuto” devono essere indicate le quantità:
 - dei rifiuti prodotti nell’unità locale come “produttore iniziale” o da operazioni di gestione rifiuti, cioè i rifiuti derivanti da attività di recupero o di smaltimento per cui sussiste un’autorizzazione/comunicazione riferita all’unità locale;
 - dei rifiuti ricevuti da terzi per i quali sussiste una relativa autorizzazione/comunicazione per l’unità locale (allegare moduli RT);
 - dei rifiuti prodotti fuori dall’unità locale (allegare moduli RE);
- nella parte “trasporto del rifiuto” devono essere indicate:
 - 1) se il dichiarante è produttore iniziale del rifiuto trasportato, limitatamente ai rifiuti in uscita dall’unità locale:
 - le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante, con l’iscrizione all’Albo gestori ambientali semplificata, di cui alla categoria 2-*bis*, fino ad un massimo di 30 kg-l/giorno, oppure con l’iscrizione ordinaria all’Albo gestori ambientali, categoria 5, del D.Lgs. n. 152/06, per quantità superiori a 30 kg-l/giorno;
 - i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidenti con i destinatari). Come già accennato, non devono invece essere indicati i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal dichiarante iscritto all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-*bis*;
 - 2) se il dichiarante è un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi devono essere indicate tutte le quantità trasportate (è necessario allegare anche i moduli RT e DR per le quantità di rifiuti destinate agli impianti);
 - 3) se la dichiarazione è relativa ad un impianto che riceve rifiuti prodotti da terzi o comunque ricevuti da altre unità locali:
 - le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante in uscita dall’unità locale;
 - i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei

moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidenti con i destinatari). Non vanno dichiarati i trasporti dei rifiuti in ingresso;

- nella parte “destinazione del rifiuto” devono essere indicate le quantità:
 - conferite a terzi per attività di smaltimento o recupero;
 - le quantità in giacenza al 31 dicembre **2018**, cioè il rifiuto in giacenza al 31 dicembre **2017** sommato alla quantità prodotta nel **2018** a cui si sottrae la quantità avviata a recupero o a smaltimento nel **2018**. Le quantità in giacenza al 31 dicembre **2018** devono essere suddivise, sulla base delle informazioni in possesso dell’impresa, tra quelle da avviare a recupero e quelle da avviare a smaltimento.
- nella parte “operazioni di recupero o smaltimento” devono essere indicate le quantità recuperate e quelle smaltite dal dichiarante nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione (o in attività esterne quali impianti mobili, spandimenti in agricoltura, recuperi ambientali per le quali si allega il modulo MG).

Modulo RT – Rifiuti ricevuti da terzi

Questo modulo va compilato da:

- gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti per comunicare le U.L. dalle quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e le quantità ricevute da ciascun produttore/detentore;
- trasportatori di rifiuti conto terzi per comunicare le U.L. dalle quali hanno ricevuto i rifiuti trasportati e le quantità ricevute da ciascun produttore/detentore.

Gli impianti di gestione di rifiuti che ricevono i rifiuti codificati come segue:

- **CER 190501 – parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost;**
- **CER 190503 – compost fuori specifica;**
- **tutti i CER del sottocapitolo 1912 dell’elenco europeo – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti;**

dovranno suddividere le quantità ricevute da un medesimo produttore/detentore tra rifiuti di provenienza urbana e rifiuti speciali, compilando due diverse schede RT per ciascun produttore/detentore. Qualora la distinzione tra le due provenienze non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico, il gestore dell’impianto dovrà calcolare le quantità sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

N.B.: questo campo non deve essere compilato da chi effettua solo trasporto

Gli impianti di gestione di rifiuti che ricevono i rifiuti codificati come segue:

- **CER 160601 – batterie al piombo**
- **CER 160602 – batterie al nichel-cadmio**

- **CER 160603 – batterie contenenti mercurio**
- **CER 160604 – batterie alcaline**
- **CER 160605 – altre batterie e accumulatori**
- **CER 200133 – batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie**
- **CER 200134 – batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 200133**

dovranno indicare, barrando la casella, se si tratta di pile ed accumulatori portatili come definiti all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 188/2008 (pile ed accumulatori sigillati, trasportabili a mano e non costituenti pile ed accumulatori industriali o per veicoli.

Qualora la distinzione tra le due provenienze non possa essere effettuata agevolmente sulla base delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico, il gestore dell'impianto dovrà effettuare la ripartizione sulla base di una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.

N.B.: questo campo non deve essere compilato da chi effettua solo trasporto

Deve essere compilato un modulo RT per ogni soggetto conferente.

È possibile precisare se si tratta di un "privato" o di "Impresa o Ente".

In caso si tratti di un "privato" indicare la quantità ricevuta nell'anno ed il Comune di provenienza.

In caso si tratti "Impresa o Ente" si dovranno, in particolare, fornire le seguenti indicazioni:

- il codice fiscale dell'impresa o dell'ente conferente;
- il nome o ragione sociale dell'impresa o dell'ente conferente;
- l'indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, CAP) dell'unità locale da cui proviene il rifiuto;
- nel caso in cui la provenienza del rifiuto non sia nazionale: il paese estero di provenienza e il codice del rifiuto secondo la classificazione del Regolamento 1013/2006 che regola il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

RIFIUTO RICEVUTO DA PRIVATI

E' possibile barrare la dicitura "privati" nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.).

Modulo RE – Rifiuti speciali prodotti fuori dall'unità locale

Questo modulo va compilato da produttori di rifiuti pericolosi prodotti fuori dall'U.L. (in luoghi che non costituiscono U.L. o presso U.L. di terzi ove sia prevista la presa in carico da parte del dichiarante) da proprie attività quali:

- manutenzione sia nel caso in cui le quantità di rifiuti che vengono prodotte fuori dall'Unità Locale siano successivamente conferite direttamente all'impianto di trattamento sia che invece vengano trasportate ad un luogo di raggruppamento presso la sede del produttore;
- attività di bonifica di beni contenenti amianto (per i soggetti iscritti alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali);
- assistenza sanitaria;
- cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica).

Va compilato un modulo RE per ogni Comune dove è stata svolta l'attività.

In particolare, nel Modulo si dovranno indicare:

- la provincia e il comune dove è stata svolta l'attività;
- la tipologia di attività;
- la quantità prodotta fuori dall'unità locale espressa in Kg o in t.

Modulo TE – Rifiuti trasportati da terzi

Questo modulo va compilato dai produttori dei rifiuti per comunicare i trasportatori terzi (soggetti diversi sia dal produttore che dal destinatario del rifiuto).

In riferimento al singolo CER, per ogni trasportatore terzo utilizzato si dovranno indicare:

- il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il trasporto;
- il nome o ragione sociale del soggetto che ha effettuato il trasporto.

Modulo DR – Rifiuti speciali conferiti a terzi

Questo modulo va compilato da:

- produttori di rifiuti;
- trasportatori di rifiuti;

per comunicare i soggetti autorizzati a svolgere attività di recupero o di smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti prodotti o trasportati e le quantità conferite.

Per ogni destinatario si dovranno indicare:

- il codice fiscale del soggetto destinatario;
- nome o ragione sociale del soggetto destinatario;
- l'indirizzo (comune, provincia, via, numero civico, CAP) dell'impianto di destinazione;
- la quantità totale di rifiuto conferita al soggetto nell'anno;
- nel caso in cui la destinazione del rifiuto non sia nazionale: il paese estero di destinazione e il codice del rifiuto secondo la classificazione del Regolamento n. 1013/2006 che regola il trasporto transfrontaliero di rifiuti e le quantità di rifiuti che sono state avviate **ad altre operazioni di smaltimento**, a recupero di energia, a

recupero di materia, **ad incenerimento o a co-incenerimento**.

Modulo MG – Operazioni di gestione rifiuti svolte nell'unità locale

Questo Modulo va compilato dai Gestori di rifiuti (soggetti autorizzati a svolgere attività di smaltimento o recupero sia in forma ordinaria che in forma semplificata) per comunicare la quantità avviata a recupero o smaltimento e il tipo di operazione svolta nell'anno di riferimento della dichiarazione.

Deve essere compilato per ogni codice CER e, qualora nella medesima unità locale siano presenti più impianti di gestione distinti, il dichiarante dovrà differenziare i moduli MG in relazione al tipo di impianto.

Se le attività di recupero/smaltimento sono effettuate in serie o in parallelo in un unico impianto il modulo MG allegato alla relativa scheda RIF sarà unico e dovrà riportare la quantità di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

Nel Modulo si devono indicare:

- il numero progressivo del modulo MG;
 - la tipologia di impianto:
 - discarica (D1, D5, D12);
 - inceneritore (D10);
 - co-inceneritore (R1);
 - recupero di materia (R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R13);
 - impianto per il deposito preliminare (D15);
 - **impianto di trattamento meccanico o meccanico biologico del rifiuto urbano**
 - impianto di compostaggio;
 - impianto di trattamento chimico fisico, biologico, **miscelazione** (D8, D9, D14);
 - impianto di digestione anaerobica;
 - **impianto di trattamento integrato anaerobico/aerobico (R3);**
 - impianto che effettua uno o più operazioni di smaltimento (D2, D4, 13);

 - impianto per la messa in riserva (R13);
 - **impianto di trattamento preliminare al recupero da R1 a R11 (R12),**
- la tipologia di impianto non va indicata se le attività di gestione rifiuti vengono effettuate in luoghi diversi dagli impianti, per esempio per recuperi ambientali, sottofondi stradali, ecc.
- l'attività/le attività di recupero (R) o di smaltimento (D) effettuate sul rifiuto;
 - le quantità in Kg o tonnellate recuperate o smaltite per singola attività;

- per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento.

Più nello specifico:

- per le attività D1, D5 e D12 barrare le caselle corrispondenti alla classificazione della discarica indicando anche la quantità depositata in discarica nell'anno di riferimento;
- la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.
- Le righe R13 e D15 vanno compilate:
 1. dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.
 2. dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
- la riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante;
- la riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante;

Nota bene: se le operazioni di recupero o di smaltimento sono svolte "in parallelo" nel modulo MG va distinta la quota di rifiuto avviata alla singola operazione R o D in parallelo, se invece le operazioni di recupero o di smaltimento sono svolte "in serie" va indicata la quantità totale di rifiuto avviata a ciascuna operazione R o D

Scheda MAT – Materiali secondari ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. n. 152/06

Questa va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti per comunicare:

- le quantità di "End of Waste" (EoW) e/o materiali e prodotti secondari (ai sensi dell'art. 184-ter D.Lgs. 152/06) generate nell'anno di riferimento. Sono comprese anche le materie prime e i prodotti ottenuti nell'anno di riferimento che derivano da attività afferenti ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269.

I materiali prodotti riguardano:

- ammendante compostato verde;
- ammendante compostato misto;
- altri ammendanti;
- digestato;
- aggregati riciclati;
- rottami di alluminio;
- rottami di vetro;
- rottami di ferro e acciaio;
- rottami di rame;
- carta e cartone;
- plastica;
- legno e sughero
- CSS – combustibile;
- tessile
- cuoio;
- gomma;
- rifiuti ceramici;
- fanghi;
- fertilizzanti;
- altro (in caso il dichiarante produca altri materiali non rientranti nell'elenco della scheda).

SEZIONE INTERMEDIARI

Questa sezione va compilata, unitamente alla Scheda Anagrafica, dai commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

La Sezione Intermediari è composta dalla seguente scheda e dai seguenti moduli.

- Scheda INT – (Intermediari);
- Modulo UO – (Unità di origine);
- Modulo UD – (Unità di destinazione).

I soggetti che compilano questa sezione devono anche aver ottemperato all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori ambientali alla categoria 8.

Scheda INT – Totale rifiuti commercializzati e intermediati senza detenzione

I commercianti e intermediari di rifiuti, iscritti alla categoria 8 dell'Albo Gestori

ambientali devono indicare, per ogni rifiuto, urbano o speciale, intermediato/commercializzato nel corso del **2018** e individuato con il codice CER e con lo stato fisico, la quantità complessiva commercializzata/intermediata indicando anche quanti Moduli UO e UD sono allegati.

Modulo UO – Elenco unità locali di origine del rifiuto

L'intermediario deve indicare: il codice fiscale, la ragione sociale, l'indirizzo delle unità locali da dove il rifiuto oggetto dell'intermediazione è originato, oltre alla quantità totale intermediata per singola unità locale nel corso del **2018**.

Modulo UD – Elenco unità locali di destinazione del rifiuto

L'intermediario deve indicare: il codice fiscale, la ragione sociale, l'indirizzo delle unità locali dove il rifiuto oggetto dell'intermediazione è stato destinato, oltre alla quantità totale ceduta per singola destinazione nel corso del **2018**.

3. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Sono tenuti alla compilazione di questa comunicazione quei soggetti che svolgono specifiche attività di recupero di veicoli fuori uso su veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (L2, M1, N1), cioè:

- gli autodemolitori,
- i rottamatori;
- i frantumatori.

Per eventuali altri trattamenti o rifiuti prodotti nell'unità locale questi soggetti sono comunque tenuti a compilare le specifiche schede della Comunicazione rifiuti ordinaria.

La Comunicazione si compone:

- della Scheda anagrafica SA1;
- della Scheda SA-AUT, dove sono indicate le autorizzazioni alle attività di gestione dei veicoli fuori uso,
- e delle specifiche Schede:
 - AUT per le attività di autodemolizione (operazioni di sola messa in sicurezza o operazioni di messa in sicurezza e di rottamazione).

Nel riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:

- rottami di ferro e acciaio;
- rottami di alluminio;
- rottami di vetro;
- rottami di rame;

- plastica;
 - gomma;
 - tessile;
 - altro.
- ROT per le attività di sola rottamazione (da utilizzare da parte di imprese che svolgono il solo trattamento e adeguamento volumetrico di veicoli già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza)

Nel riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:

- rottami di ferro e acciaio;
 - rottami di alluminio;
 - rottami di vetro;
 - rottami di rame;
 - plastica;
 - gomma;
 - tessile;
 - altro.
- FRA per le attività di frantumazione.
- Nel riquadro relativo a “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” vanno inseriti i dati relativi alle quantità dei seguenti materiali:
- rottami di ferro e acciaio;
 - rottami di alluminio;
 - rottami di vetro;
 - rottami di rame;
 - plastica;
 - gomma;
 - tessile;
 - altro.

A queste schede devono essere allegati i seguenti moduli:

- RT-VEIC, per ogni unità locale dalla quale l’impianto ha ricevuto i veicoli o per ogni soggetto se estero; **in caso di provenienza estera il modulo richiede di specificare il tipo di trattamento previsto (recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica o altre operazioni di smaltimento)**. Vanno invece cumulati quelli ritirati da privati;
- TE-VEIC, con l’elenco dei trasportatori terzi che esercitano solo attività di

trasporto e che hanno avviato a smaltimento i rifiuti derivanti dalle attività di autodemolizione, rottamazione e frantumazione (da compilarsi solo per i rifiuti in uscita dall'unità locale oggetto della dichiarazione);

- DR-VEIC, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, dove sono stati avviati a smaltimento i rifiuti derivanti dall'unità locale oggetto di dichiarazione;
- MG-VEIC, per indicare le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante per singola attività autorizzata di autodemolizione, rottamazione e frantumazione. In tale scheda viene chiarito che per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento.

Più nello specifico:

- la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa .

Rimane, come nei moduli precedenti e nella scheda AUT, il mancato inserimento, tra i rifiuti prodotti, dei CER 13 05 06 e 13 05 07. Tali rifiuti vanno comunicati nella Comunicazione Rifiuti ordinaria.

- Le righe R13 e D15 vanno compilate:
 - dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.
 - dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
 - La riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante.
 - La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante.

Nota bene: se le operazioni di recupero o di smaltimento sono svolte “in parallelo” nel modulo MG va distinta la quota di rifiuto avviata alla singola operazione R o D in parallelo, se invece le operazioni di recupero o di smaltimento sono svolte “in serie” va indicata la quantità totale di rifiuto avviata a ciascuna operazione R o D.

4. Comunicazione Imballaggi

La Comunicazione Imballaggi si divide in due Sezioni:

- Sezione Consorzi;
- Sezione Gestori rifiuti da imballaggio;

e deve riportare i dati, riferiti al **2018**, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale.

SEZIONE CONSORZI

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione:

- il CONAI che effettua la dichiarazione per tutte le aziende aderenti che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi;
- i soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d'imballaggio sull'intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 152/06).

La Sezione è composta dalle seguenti Schede:

- Scheda STIP – (Scheda tipologie) – per comunicare la quantità complessiva di imballaggi suddivisi per tipo di materiale e per tipo di imballaggio immessi sul mercato nazionale;
- Scheda SRIU – (Scheda riutilizzo) – per comunicare la quantità complessiva di imballaggi riutilizzati tal quali suddivisi per tipo di materiale, per tipo di imballaggio e per destinazione;
- Scheda SMAT – (Scheda materiali) – per comunicare la quantità di imballaggi suddivisi per materiale, immessa sul mercato da ciascun produttore aderente a CONAI;
- Scheda SBOP – (Scheda borse di plastica) – per comunicare la quantità di borse di plastica, suddivise per tipologie, immesse sul mercato da ciascun produttore aderente a CONAI, **indicando per ciascuna tipologia il peso medio in grammi**;
- Scheda CONS – (Rifiuti riciclati e recuperati dai Consorzi) – per comunicare la tipologia e la quantità di rifiuti da imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Anche in questa scheda rimane il riquadro “Materiali secondari ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06” per i seguenti materiali:
 - rottami di ferro e acciaio;
 - rottami di vetro;
 - rottami in alluminio;
 - carta e cartone;
 - plastica;
 - legno;

- altro.

A questa scheda sono correlati i Moduli:

- UO-CONS – (Origine del rifiuto);
- DR-CONS – (Destinazione del rifiuto).

SEZIONE GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sono tenuti alla compilazione di questa Sezione i soggetti che effettuano attività di gestione di determinate tipologie di rifiuti di imballaggio già preimpostate sulla scheda, anche nel caso si tratti di attività di gestione svolta su rifiuti prodotti dal dichiarante (e non ricevuti da terzi): in questo caso il produttore dovrà indicare, nella comunicazione Imballaggi, i rifiuti come prodotti nell'unità locale. Per rifiuti ricevuti da terzi il dichiarante potrà aggiungere eventuali altri codici con i quali sono stati classificati i rifiuti di imballaggio ricevuti.

La Sezione è composta dalla seguente Scheda:

- Scheda IMB – (Gestione rifiuti da imballaggio) – per comunicare:
 - i rifiuti ricevuti da terzi **da superficie pubblica** (suddivisi per Codici CER e indicando la quantità);
 - i rifiuti ricevuti da terzi **da superficie privata** (suddivisi per Codici CER e indicando la quantità);
 - i rifiuti prodotti nell'U.L. cui si riferisce la dichiarazione (**suddividendo le quantità derivanti dal trattamento di imballaggi monomateriale da quelli multimateriale**);
 - i rifiuti consegnati a terzi (indicando la quantità e riportando il numero dei Moduli DR-IMB allegati);
 - i vettori che hanno trasportato il rifiuto (riportando il numero dei Moduli TE-IMB allegati);
 - le attività di recupero e smaltimento svolte nell'U.L. (riportando il numero dei Moduli MG-IMB allegati);
 - i materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/06.

La Scheda è corredata dai Moduli:

- RT-IMB (Rifiuto ricevuto da terzi) **dove viene aggiunto il dettaglio della destinazione di trattamento prevista;**
- TE-IMB (Elenco trasportatori del rifiuto);
- DR-IMB (Destinatari del rifiuto);
- MG-IMB (Gestione del rifiuto): in tale modulo, che viene compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante, viene chiarito che per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento. Più nello specifico:

Le righe R13 e D15 vanno compilate:

- a) dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.
- b) dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.

La riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante.

La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante.

- c) la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.

5. Comunicazione RAEE

Questa comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica e solo dai soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n.49/2014 (scheda RAEE) compresi i centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome.

N.B. coloro che gestiscono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti (scheda RIF); solo qualora il soggetto dichiarante gestisca sia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 che non, è tenuto a compilare le rispettive schede (RAEE e RIF).

Si compone:

- della Scheda anagrafica SA1;
- della Scheda SA-AUT, dove sono indicate le autorizzazioni alle attività di gestione dei RAEE;

e delle specifiche schede:

- TRA-RAEE, per le unità locali dove si svolgono attività di trattamento di RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014. Le informazioni devono essere fornite compilando, per ciascuna categoria di RAEE trattata, tutti i campi richiesti relativi ai rifiuti ricevuti e a quelli prodotti nell'unità locale a seguito del

trattamento subito, nonché quelli destinati a terzi per operazioni di recupero/smaltimento con l'indicazione dell'operazione di destinazione (anche estera) e la giacenza a fine anno. Al fine di verificare il bilancio di massa va correttamente compilato il riquadro relativo al "Riepilogo delle attività".

Nel riquadro "Materiali secondari ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06" vanno inseriti i dati relativi alle quantità di rottami metallici, rottami di vetro, rottami di rame, plastica, gomma ed altro, prodotti nell'anno di riferimento secondo criteri individuati dai regolamenti "End of Waste" (rottami metallici, vetro e rame) e dal DM 5 febbraio 1998 che regola la definizione delle materie prime seconde.

Al fine di verificare il bilancio di massa è presente il riquadro "Riepilogo attività" in cui vanno riportate, in modo cumulativo, le quantità inviate a smaltimento, quelle a recupero di materia, quelle a recupero di energia e i RAEE riutilizzati come apparecchiatura intera;

- CR-RAEE, per i centri di raccolta di RAEE istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome (ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49), provenienti da nuclei domestici, da compilarsi una per ogni categoria di apparecchiatura elettrica ed elettronica come indicato nell'allegato 1 al D.Lgs. 49/2014 avendo cura di non duplicare le informazioni nella scheda TRA-RAEE o viceversa.

La Scheda non riporta la suddivisione tra RAEE domestici e professionali. Le istruzioni specificano che la scheda NON deve essere presentata con riferimento a:

- Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell'ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all'interno della Comunicazione Rifiuti Urbani;
- Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell'articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65;
- Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

A queste schede vanno allegati gli specifici Moduli:

- RT-RAEE, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, che ha conferito all'impianto di trattamento o al centro di raccolta, **dettagliando la destinazione di trattamento prevista**;
- TE-RAEE, con l'elenco dei trasportatori che hanno effettuato esclusivamente il trasporto in uscita dall'impianto di trattamento o dal centro di raccolta;
- DR-RAEE, per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se estero, dove i rifiuti derivanti dal trattamento o dal centro di raccolta sono stati avviati a recupero o smaltimento;

- MG-RAEE, per le attività di gestione rifiuti che sono state svolte nell'impianto di trattamento RAEE o presso il centro di raccolta. In tale modulo viene chiarito che per le attività di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare (D15), va indicato il quantitativo sottoposto solo a tali operazioni durante l'anno di riferimento.

Più nello specifico:

- Le righe R13 e D15 vanno compilate:
 - a) dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti.
 - b) dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
- la riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12) nello stesso impianto dichiarante.
- la riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14) nello stesso impianto dichiarante.
- la giacenza del gestore che deve essere distinta a seconda che i rifiuti siano tenuti:
 - in messa in riserva in attesa di essere inviati al recupero presso la propria unità locale o al di fuori di essa;
 - in deposito preliminare in attesa di essere inviati allo smaltimento presso la propria unità locale o al di fuori di essa.

6. Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione

La comunicazione è composta dalle seguenti Schede e relativi Moduli:

- Scheda RU **integrata con codici precedentemente non presenti**;
 - Modulo DR-U – (Destinazione del rifiuto urbano);
 - Modulo RT-CONV – (Rifiuti raccolti in convenzione);
 - Modulo CS – (Comuni serviti);
- Scheda CG – (Costi di gestione);
 - Modulo MDCR – (Costi di raccolta).

La comunicazione deve essere compilata dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati esclusivamente tramite l'apposito sito www.mudcomuni.it compilando le specifiche schede e moduli.

Conclusa la compilazione sarà possibile inviarla telematicamente con la firma digitale o scaricare file in formato PDF stampabile contenente la comunicazione compilata.

Il documento dovrà essere stampato e poi firmato con firma autografa del dichiarante.

Dopo la firma il documento dovrà nuovamente essere scansionato e trasformato in file formato PDF allegando, nell'unico file formato PDF oltre alla dichiarazione firmata anche l'attestato dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria, la copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il file formato PDF dovrà essere inviato a mezzo PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare solo il codice fiscale dell'impresa dichiarante.

7. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)

La Comunicazione AEE per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche si presenta con riferimento a tutta l'azienda in un unico MUD (con riferimento alla sede che è iscritta al registro produttori). Si compila solo per via telematica collegandosi al portale www.registroaee.it

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione AEE i seguenti soggetti:

- produttori di AEE che fabbricano e vendono apparecchiature con il proprio marchio;
- rivenditori di AEE su cui appongono il proprio marchio;
- importatori di AEE nel territorio nazionale;
- produttori di AEE destinate all'esportazione.

I Sistemi collettivi possono comunicare per conto dei produttori che hanno aderito al sistema collettivo i dati relativi alle AEE reimpiegate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente.

La Comunicazione AEE si compone delle seguenti Schede e Modulo:

- Scheda anagrafica (le informazioni sono recuperate attraverso l'interconnessione telematica con il Registro nazionale);
- Scheda IMM-AEE – (Immerso sul mercato) – da compilarsi a cura del produttore per comunicare i dati relativi alle AEE che il dichiarante ha immesso sul mercato nell'anno di riferimento;
- Scheda R-PROD – (Raccolto dai produttori) – da compilarsi a cura dei:
 - produttori di AEE professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento;
 - produttori di AEE domestiche e professionali che aderiscono ad un sistema collettivo di finanziamento, ma per i quali le informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo;

per comunicare i dati relativi al peso delle AEE raccolte attraverso tutti i canali ed avviate a recupero di materia ed energia nell'anno **2018**;

- Scheda ROT-SCF – (Raccolta totale del sistema collettivo) – da compilarsi a cura dei sistemi collettivi di finanziamento per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle AEE raccolte attraverso tutti i canali, avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente per conto dei produttori loro aderenti, distinte per tipologia.

La Scheda è corredata dal Modulo DR-AEE - (Destinazione del rifiuto da AEE).

8. Compilazione ed invio delle comunicazioni

Le comunicazioni devono essere inviate per via telematica, ad eccezione della Comunicazione Rifiuti Semplificata che deve essere inviata a mezzo PEC.

MUD RIFIUTI SPECIALI – RAEE – VEICOLI FUORI USO

Le seguenti comunicazioni:

- Comunicazioni Rifiuti ordinaria
- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;

vanno compilate tramite:

- il software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'allegato 4 al DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved;

e devono essere trasmesse esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.

MUD RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

La Comunicazione Rifiuti Urbani e Assimilati e raccolti in convenzione

- deve essere compilata esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it.

MUD AEE

La Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- deve essere compilata esclusivamente via telematica tramite il sito www.impresa.gov.it (accessibile anche tramite www.registroaee.it) e
- deve essere inviata tramite il medesimo sito www.impresa.gov.it.

I dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.

MUD IMBALLAGGI

La Comunicazione Imballaggi – Sezione Consorzi – può essere compilata solo su supporto informatico utilizzando il software predisposto da Unioncamere. Il software

deve essere richiesto ad Ecocerved con una e-mail all'indirizzo softwaremud@ecocerved.it.

La Comunicazione deve essere inviata alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L'invio della comunicazione è assolto con la trasmissione tramite il sito www.mudtelematico.it.

I soggetti che hanno organizzato autonomamente (anche in forma collettiva) un sistema di gestione dei propri rifiuti d'imballaggio sull'intero territorio nazionale o un sistema di restituzione dei propri imballaggi (art. 221, comma 3, lettere **a)** e **c)**, del D.Lgs. 152/06) devono inviare questa comunicazione sia ad ISPRA che a CONAI.

La comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio – deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'allegato 4 al DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (*smart card* o Carta nazionale dei Servizi o *Business Key*) valido al momento dell'invio.

DIRITTI DI SEGRETERIA

I diritti di segreteria sono fissati per ogni U.L. in:

- Euro 10,00 per ogni comunicazione presentata per via telematica;
- Euro 15,00 per ogni comunicazione rifiuti semplificata.

In caso di trasmissione telematica il pagamento deve essere effettuato utilizzando sistemi di pagamento elettronici (carte di credito o altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalle Camere di Commercio, es. *Telemaco Pay*).

Non è dovuto alcun diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.